

Ministero dell'economia e delle finanze - D.M. 26/01/2012

Condizioni, modalità e termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo finalizzato alla riduzione dei costi della fornitura di energia per finalità sociali di cui all'articolo 1, commi 362 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2012, n. 99.

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Con il presente decreto vengono fissati le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo per il perseguimento da parte dei comuni dei seguenti obiettivi:

- a) riduzione dei costi della fornitura energetica per scopi sociali, attraverso interventi integrati volti a favorire l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per immobili di proprietà di utenti finali che si trovano nelle condizioni di cui all' [art. 2](#), comma 1;
- b) riduzione dei costi della fornitura energetica per scopi sociali, attraverso interventi integrati volti a favorire l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in edifici di proprietà pubblica, di enti locali o di soggetti con essi convenzionati, a favore di utenti finali che si trovano nelle condizioni di cui all' [art. 2](#), comma 2;
- c) parziale copertura dei costi amministrativi interni di sistema sostenuti per l'attuazione, degli interventi di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 365, della legge, per gli interventi previsti dal decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 richiamato nelle premesse e dall' [art. 1, comma 345-duodecies, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#).

2. La dotazione del Fondo viene ripartita e assegnata con i criteri di cui all' [art. 3](#), comma 1.

3. Al fine di dotare i comuni di adeguate strutture amministrative e di garantire loro la copertura dei maggiori oneri sostenuti per l'attuazione degli interventi di carattere sociale attinenti le forniture energetiche, una quota della dotazione del Fondo, nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2008, per il tramite della Cassa Conguaglio per il Settore elettrico è destinata alla finalità di cui alla deliberazione dell'AEEG citata nelle premesse. Nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro per l'anno 2009, i comuni, tramite l'ANCI, possono chiedere alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, il rimborso parziale dei costi amministrativi interni di cui al comma 1, lettera c), in base al numero di pratiche presentate ovvero certificate attraverso il Sistema SGate.

Art. 2 Soggetti destinatari degli interventi

1. Soggetti destinatari degli interventi sono i clienti finali titolari di contratti di fornitura di energia per usi civili, i quali si trovino in almeno una delle condizioni indicate alle lettere a), b) e c), per interventi da realizzare sulle abitazioni di proprietà degli stessi:

- a) disagio economico, come definito ai sensi della [legge 29 gennaio 2009, n. 2](#);
- b) disabilità ai sensi della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), certificata dalla competente ASL;
- c) età non inferiore a 65 anni, purché in una condizione di disagio economico, secondo quanto specificamente stabilito dai singoli comuni per tale categoria di soggetti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono nella realizzazione, nel potenziamento e nella manutenzione straordinaria di impianti per la produzione e/o la fornitura di energia utilizzando fonti rinnovabili, nonché nella realizzazione di interventi di efficienza energetica tali da ridurre i consumi di energia ed i relativi costi.

3. Sono altresì destinatari degli interventi i soggetti pubblici titolari degli immobili sotto indicati, che provvedono alla realizzazione, al potenziamento e alla manutenzione straordinaria di impianti

per la produzione e/o la fornitura di energia utilizzando fonti rinnovabili, nonché all'effettuazione di interventi di efficienza energetica tali da ridurre i consumi di energia ed i relativi costi:

- a) edifici di edilizia popolare residenziale pubblica;
- b) centri di riabilitazione per anziani e disabili;
- c) case di riposo;
- d) centri di accoglienza e case famiglia;
- e) edifici di edilizia sociale di proprietà degli enti locali.

Art. 3 Criteri di riparto del Fondo tra le Regioni

1. La dotazione finanziaria del Fondo, determinata alla data del presente decreto in euro 71.589.896,00, al netto della quota di cui all' [art. 1](#), comma 3, è ripartita tra le regioni secondo la tabella allegata al presente decreto, così come stabilito dalle regioni medesime sulla base di indicatori già utilizzati per il riparto del Fondo per le politiche sociali (nella misura del 50%) e di indicatori risultanti dal rapporto tra le famiglie residenti nella regione e i soggetti che hanno presentato dichiarazione ISEE di importo non superiore a 7.500 euro (nella misura del 50%). Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell' [art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), la quota riferita al territorio del Trentino Alto Adige è resa indisponibile.

2. Eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili per le finalità di cui al presente decreto saranno ripartite sulla base delle percentuali riportate nella tabella di cui al comma 1.

3. Ciascuna regione, secondo modalità da essa stabilite e d'intesa con l'ANCI regionale, provvede all'assegnazione della quota del Fondo di propria spettanza ai comuni ubicati nel proprio territorio, per le finalità di cui all' [art. 1](#), comma 3 e per l'attuazione degli interventi di cui all' [art. 2](#).

4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto le regioni, avvalendosi anche dell'apporto dei comuni, provvedono al monitoraggio degli interventi realizzati, trasmettendo annualmente le informazioni al Ministero dello sviluppo economico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato Tabella riparto Regioni	Proposta	Percentuale di accesso
Piemonte	5.232.505,499	7,309%
Valle d'Aosta	155.350,074	0,217%
Lombardia	10.387.693,910	14,510%
Trentino-Alto Adige	1.254.254,978	1,752%
Veneto	5.263.289,154	7,352%
Friuli-Venezia Giulia	1.284.322,734	1,794%
Liguria	2.091.856,761	2,922%
Emilia-Romagna	4.977.645,469	6,953%
Toscana	4.424.971,472	6,181%
Umbria	1.135.415,751	1,586%
Marche	1.761.827,341	2,461%
Lazio	6.471.726,598	9,040%
Abruzzo	1.568.534,621	2,191%
Molise	447.436,850	0,625%
Campania	7.493.314,414	10,467%
Puglia	4.819.431,799	6,732%
Basilicata	748.830,312	1,046%
Calabria	2.809.903,418	3,925%
Sicilia	7.130.353,642	9,960%
Sardegna	2.131.231,204	2,977%
Totale	71.589.896,000	100,00%

